



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

## PORTO DI BARI

lavori di demolizione del muro perimetrale del compendio  
in concessione a Work System srl fino al 22.12.2011

progetto esecutivo



elaborato

tavola

schema di contratto

G

data e aggiornamenti

02		
01		
00	gennaio 2018	emissione

progetto del dipartimento tecnico

*progettista*

ing. Eugenio Pagnotta - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

*responsabile unico del procedimento*

ing. Francesco Di Leverano - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Repertorio n. \_\_\_\_\_/2018

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELL'ADRIATICO MERIDIONALE – PORTO DI BRINDISI**

**CONTRATTO DI APPALTO PER SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE STIPULATA IN**

**FORMA ELETTRONICA**

**“PORTO DI BARI. Lavori di demolizione del muro perimetrale del compendio in concessione a**

**Work System Srl fino al 22.12.2011”**

[CIG \_\_\_\_\_ – CUP \_\_\_\_\_]

**Appaltatore:** \_\_\_\_\_

**Importo complessivo del contratto: €** \_\_\_\_\_

Quest'oggi \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_,

**tra**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, persona giuridica di diritto

pubblico con sede legale in Bari al Piazzale Cristoforo Colombo n. 1, codice fiscale e P.IVA

08032850722 ,

**e**

**PREMESSO che**

- con Determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

progetto esecutivo dei *lavori di demolizione del muro perimetrale del compendio in concessione a Work System Srl fino al 22.12.2011 nel porto di Bari*, si è preso atto dell'intervenuto

finanziamento dell'appalto e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli

artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs.

267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta ai

sensi dell'art. 60 del Codice, avvalendosi del criterio del minor prezzo, art. 95 comma 4 lettera

a) del Codice con ribasso percentuale unico riferito all'importo totale a base di gara (art.

82 comma 2 lettera b del Codice), e di stipulare il relativo contratto con determinazione del

corrispettivo a corpo;

- il bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto è stato regolarmente pubblicato secondo i

tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di

€ \_\_\_\_\_, di cui € 12.018,25 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti

dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- in seguito all'espletamento della predetta procedura, i cui atti di gara sono stati approvati

con DP n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati in via definiti-

va al sunnominato appaltatore, per un importo complessivo pari a

;

**CONSIDERATO** che fra le parti contraenti si è stabilito di addvenire alla stipula del presente

contratto in forma di scrittura privata autenticata in modalità elettronica.

Per quanto sopra premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente con-

tratto, le parti, come sopra rappresentate.

#### **STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto

e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con De-

termina del Presidente, n. 205 del 21.11.2017 esecutiva ai sensi di legge, che sono comun-

que da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, se-

condo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di

quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

#### **ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 12.018,25. Il contratto è stipulato a corpo.

#### ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE ATTO

Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:

- 1) capitolato speciale d'appalto **(all. A)**;
- 2) offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria in sede di gara **(all. B)**;
- 3) garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016 **(all. C)**;
- 4) elenco prezzi unitari **(all. D)**;
- 5) Elaborati grafici (all. E):

- Planimetrie stato dei luoghi - demolizioni - Progetto;
- Particolari costruttivi.

I documenti elencati sono allegati al presente contratto.

#### ART. 5 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. 3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

#### ART. 6 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_), all'indirizzo \_\_\_\_\_ presso la sede della \_\_\_\_\_;

#### ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore ha dichiarato che i compensi potranno essere versati, tramite bonifico bancario, sui conti correnti corrispondenti ai seguente codici IBAN:

- \_\_\_\_\_

I pagamenti avverranno inoltre previo accertamento della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva dell'Appaltatore. Qualora risultino ritardi o irregolarità dell'affidatario, la Stazione appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un'attestazione di regolarità contributiva del soggetto considerato, e potrà anche provvedere al versamento diretto delle contribuzioni in favore degli Enti previdenziali.

#### **ART. 8 – DURATA DEI LAVORI**

Il tempo per l'esecuzione è fissato in 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione Committente oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **ART. 9 - PENALE PER I RITARDI**

I lavori devono avere inizio entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del presente contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 1 per mille (diconsi euro uno ogni mille), calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

## ART. 10 - CONTROLLI

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

## ARTICOLO 11 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) gli stati d'avanzamento dei lavori; f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; g) il conto finale e la relativa relazione.

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata.

Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

#### **ART. 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dal contraente s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente.

#### **ART. 13 - PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corri-



spondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento all'impresa per i lavori eseguiti avverrà in un'unica soluzione dopo l'avvenuta emissione del verbale di ultimazione dei lavori.

La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma pre-

cedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **ART. 14 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finan-

ziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'i-

stanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

#### **ART. 15 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO**

La stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritiene necessario conferire l'incarico di collaudo, ma si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal diretto-

re dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA**

Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di

sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA**

Si dà atto che a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Affidatario ha prestato una garanzia fideiussoria definitiva per una somma garantita pari ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa da \_\_\_\_\_ in data.

Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 18 – OBBLIGHI ASSICURATIVI.**

È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in relazione a quanto pre-

cede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il

da \_\_\_\_\_, per un importo garantito di Euro \_\_\_\_\_, a ga-

ranzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro \_\_\_\_\_ per quanto

attiene la responsabilità civile verso terzi.

Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono compresi gli oneri ine-

renti le coperture assicurative. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle

condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.

123.

#### **ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Le parti espressamente stabiliscono che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di

violazione del dovere di buona fede da parte dell'Appaltatore per azioni o comportamenti

che saranno accertati e valutati ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante; in tal caso

la Stazione appaltante si riserva il diritto di quantificare l'eventuale danno patito derivante

dal comportamento colpevole dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le mo-

tivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se

una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura

di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice

dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispet-

to dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti

esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudica-

trice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano

state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

- il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto. Il Contratto sarà, altresì, risolto nel caso in cui le condizioni nello stesso contenute diventino peggiorative rispetto ai parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 6.7.2012, n. 95 (conv. con modifiche in L. 135/2012).

#### **ART. 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bari con esclusione della competenza arbitrale.

#### **ART. 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs. 50/2016, il d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19/04/2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale della aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 121, 122, 123 e 124 dell'all. 1 al d. lgs. n. 104 del 2010.

#### **ART. 22 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'affidatario e saranno assolte in modalità virtuale dalla Stazione appaltante che ne richiederà il rimborso, mediante bonifico bancario, a seguito dell'avvenuta registrazione telematica dell'atto. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00 (euro quarantacinque/00), oltre ai bolli per gli allegati.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Le parti chiedono che la presente scrittura privata sia conservata tra gli atti del Segretario Generale autenticante.

**L'Amministrazione**

**l'Affidatario**

#### **AUTENTICA DI FIRME IN MODALITÀ ELETTRONICA**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, Segretario Generale ad Interim dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in virtù dei poteri previsti dall'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 certifico che i signori:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_, della cui identità sono certo avendola accertata

tramite C.I. \_\_\_\_\_ rilasciato dal Comune \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_, e della cui qualifica e poteri sono certo avendoli accertati tramite visita camerale.

- Prof. Ugo Patroni Griffi, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Genera-

le ad Interim sono certo per conoscenza diretta, hanno apposto in mia presenza presso gli uffici di Bari dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, la propria firma in modalità digitale, avendo verificata la validità della stessa alla data odierna in calce alla scrittura privata che precede a norma di legge.

In Bari, oggi ( ) 2018 ( )

**L'Ufficiale rogante**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm..*